

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 Il Contratto ("Contratto") ha per oggetto la fornitura di energia elettrica presso il punto di prelievo ("Sito") del Cliente ("Cliente") e degli altri servizi accessori alla stessa da parte di Enel Energia ("Fornitore").

1.2 Per la fornitura di energia elettrica il Fornitore si approvvigiona di energia di produzione nazionale, di energia di importazione e di cosiddetta energia CIP6 (di cui al D.M. 21.11.2000 relativo alla "Cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica prodotta da altri operatori nazionali da parte dell'Enel S.p.A. al Gestore della rete di trasmissione nazionale"), al fine di offrire condizioni vantaggiose ai propri clienti.

1.3 Ai fini dell'esecuzione del Contratto il Fornitore provvederà a stipulare i Contratti per i servizi di trasmissione e distribuzione e di dispacciamento dell'energia elettrica ed a porre in essere tutto quanto necessario od opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dai gestori di rete competenti. I servizi cesseranno alla data di risoluzione per qualsivoglia causa del Contratto.

ART. 2 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO. CONDIZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA. DURATA E RECESSO

2.1 Il Contratto di fornitura si conclude per adesione nel momento in cui il Cliente, attraverso il Modulo di Adesione, accetta la proposta del Fornitore di cui alle presenti Condizioni Generali di Fornitura ("CGF") ed alle Condizioni Tecniche Economiche ("CTE"). E' fatta salva la facoltà per il Cliente di esercitare il diritto di ripensamento, senza oneri, entro dieci giorni dalla conclusione del Contratto, inviandone comunicazione all'indirizzo di posta elettronica comunicazionecliente@enelenergia.it.

2.2 Resta inteso che la fornitura di energia elettrica è in ogni caso condizionata:

- alla circostanza che il Sito non risulti sospeso per morosità al momento della richiesta di attivazione del servizio di trasmissione e distribuzione di cui al precedente art. 1.3;
- all'attivazione, da parte del distributore competente ("Distributore"), del servizio di trasmissione e distribuzione di cui al precedente Art. 1.3;
- all'attivazione e al mantenimento del pagamento mediante addebito automatico in conto ("procedura RID");
- al completamento dei lavori in caso gli stessi siano necessari per attivare la fornitura ("allaccio").

2.3 Resta inteso che l'efficacia del Contratto decorre dall'attivazione della fornitura per il Sito ("Data di efficacia").

2.4 L'attivazione della fornitura avverrà alla data di disponibilità all'attivazione indicata dal Cliente - compatibilmente con la normativa relativa ai termini di attivazione dei servizi di dispacciamento e trasporto, ovvero nel rispetto dei termini contrattualmente previsti con il precedente fornitore per il recesso, salvo eventi non dipendenti dalla volontà del Fornitore.

2.5 Il Contratto è a tempo indeterminato.

2.6 Il Cliente ha facoltà di recedere unilateralmente per cambiare il fornitore in qualunque momento e senza oneri, inviandone comunicazione scritta al Fornitore a mezzo raccomandata per il tramite del nuovo fornitore, con termine di preavviso di tre mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione. In ogni caso il Cliente può recedere in qualunque momento e senza oneri, inviandone comunicazione scritta al Fornitore a mezzo raccomandata, per cessazione della fornitura con termine di preavviso pari a un mese, decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte del Fornitore.

2.7 Il Fornitore ha facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento e senza oneri, inviandone comunicazione scritta al Cliente a mezzo raccomandata, con termine di preavviso di sei mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.

ART. 3 – CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ALTRI CORRISPETTIVI

3.1 Le condizioni economiche per la fornitura di energia elettrica e il relativo periodo di applicabilità (decorrente dalla Data di efficacia) sono indicati nelle CTE.

3.2 In caso di variazione delle condizioni economiche, il Fornitore provvederà a darne comunicazione al Cliente prima dello scadere del termine di applicabilità delle medesime con effetto decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Cliente e comunque non prima dello scadere del periodo di applicabilità delle precedenti condizioni economiche. In tal caso il Cliente potrà recedere dal Contratto, facendo pervenire la relativa comunicazione entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Fornitore. In assenza di recesso si intenderanno accettate dal Cliente le nuove condizioni economiche. In mancanza di variazioni delle condizioni economiche in corso, negli stessi termini il Fornitore comunicherà al Cliente il nuovo periodo di validità se diverso dal precedente.

3.3 Per la fornitura di energia elettrica, oltre ai corrispettivi per l'energia fornita di cui alle CTE, al Cliente verranno fatturati: a) i corrispettivi per il servizio di trasmissione e distribuzione e misura nonché le componenti A, UC e MCT previste per i clienti del mercato libero di importo pari a quelli risultanti dalle relative fatture del distributore competente, b) i corrispettivi unitari fissati per il servizio di dispacciamento in conformità a quanto previsto dalla Delibera n. 111/06 dell'AEEG contenente "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico ai sensi degli artt. 3 e 5 del d.lgs. 16.3.1999 n. 79" e successive modifiche e integrazioni, detti corrispettivi sono applicati anche alle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione quantificate in base al fattore fissato nella tabella 17 colonna A, di cui all'allegato 1 della Delibera 5/04 dell'AEEG contenente il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi" e successive modifiche ed integrazioni; c) un corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore di importo commisurato al valore del corrispettivo PCV (prezzo commercializzazione vendita) previsto dalla delibera 156/07 dell'AEEG, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente, d) un ulteriore eventuale corrispettivo determinato dal Fornitore dividendo il corrispettivo di bilanciamento dallo stesso sopportato per l'energia prelevata comprensiva delle perdite, nel mese di riferimento presso tutti i siti nella sua titolarità in qualità di utente del dispacciamento, e moltiplicando il valore ottenuto per i KWh di energia prelevata, comprensiva delle perdite, dal Cliente nel medesimo mese; e) i corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure in conformità a quanto previsto dalla citata delibera 111/06, f) per le sole forniture relative a siti in bassa tensione per usi diversi da abitazione e pubblica illuminazione un ulteriore eventuale corrispettivo (Conguaglio Compensativo) di importo pari a quanto previsto dalla delibera 278/07 e successive modifiche ed integrazioni limitatamente ai casi previsti per la sua applicazione all'art. 20 della medesima delibera.

3.4 Saranno altresì previsti a carico del Cliente gli eventuali oneri di cui ai successivi artt. 4, 10 e 11.

ART. 4 - MANDATO ALLA CONNESSIONE

Le richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione del Sito alla rete elettrica di cui alla delibera 333/07 dell'AEEG e successive modifiche ed integrazioni, in conformità a quanto previsto dalla delibera medesima, dovranno essere inoltrate al Distributore tramite il Fornitore, che opererà in qualità di mandatario. Tali richieste configurano un mandato per lo svolgimento di quanto necessario all'attivazione dei punti di prelievo e alla gestione della connessione degli stessi, per il quale fermo restando la somministrazione dei mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il Fornitore contrarrà in proprio nome ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1719 c.c. ed in particolare fermo restando il pagamento degli importi di competenza del Distributore previsti per le singole prestazioni dall'Allegato B della delibera 348/07 dell'AEEG e successive modifiche ed integrazioni, il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al distributore competente tramite il Fornitore, un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'art. 7bis dell'allegato A della Delibera 156/07 dell'AEEG, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente. A titolo esemplificativo ma non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, voltura e subentro, variazione di potenza di un sito già attivo.

Il Fornitore cesserà di dare corso alle richieste del Cliente alla data di cessazione per qualsivoglia causa del Contratto.

ART. 5 – MODALITÀ DI CALCOLO DEI CORRISPETTIVI

5.1 La fatturazione dei corrispettivi per l'energia elettrica fornita avviene sulla base dei dati di prelievo dei siti resi disponibili dal Distributore, nel rispetto del Contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione e della normativa vigente. Qualora detti dati non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile, la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti (con eventuale conguaglio effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione) stimati dal Fornitore in base ai consumi storici del Cliente ovvero della potenza indicata in Contratto e delle modalità d'uso dell'energia.

5.2 Qualora non siano disponibili in tempo utile per l'emissione delle relative fatture i valori dei corrispettivi unitari da applicarsi al servizio di dispacciamento di cui alla lett. b) del precedente art. 3.3, il Fornitore si riserva la facoltà di fatturare importi in conto utilizzando i corrispettivi applicati nel mese precedente. L'eventuale conguaglio sarà effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione. Con riferimento ai corrispettivi di cui alla lett. a) del precedente art. 3.3, il Fornitore fatturerà importi in conto calcolati sulla base di un algoritmo che approssima al meglio le opzioni tariffarie applicate dal distributore competente. Il relativo conguaglio avverrà di regola con frequenza annuale.

5.3 Ai fini dell'applicazione dei corrispettivi relativi all'energia elettrica, qualora gli stessi nelle CTE siano articolati per fasce orarie definite dal Fornitore (Fasce Contratto) e i consumi dei Clienti siano disponibili per fasce orarie diversamente definite dall'AEEG ai fini della disciplina del dispacciamento (Fasce AEEG), il consumo dei Clienti nelle Fasce Contratto verrà calcolato come nel seguito descritto. Il consumo in ciascuna Fascia Contratto è calcolato come media pesata dei consumi nelle Fasce AEEG, utilizzando come pesi i rapporti tra le ore di ciascuna Fascia AEEG contenute all'interno della Fascia Contratto e le ore complessive della stessa Fascia AEEG. Le ore delle Fasce Contratto e le ore delle Fasce AEEG sono convenzionalmente poste pari a quelle contenute all'interno dell'anno del calendario 2008. Per Fasce Contratto si intendono: le ore di picco (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20), e le ore di fuori picco (dal lunedì al venerdì, dalle ore 20 alle ore 8 e week end), mentre per Fasce AEEG si intendono le fasce F1, F2, F3 come definite nella delibera 181/06 dell'AEEG. I pesi da applicare alle fasce F1, F2 e F3 (Fasce AEEG) per il calcolo del consumo da attribuire alle Fasce Contratto sono rispettivamente 1,000, 0,122 e 0,028 per le ore di picco e 0,000, 0,878 e 0,972 per le ore di fuori picco.

5.4 Successivamente alla cessazione della fornitura per qualsiasi causa intervenuta, al Cliente saranno, altresì, addebitati o accreditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione anche in base alla lettura finale da parte del Distributore.

ART. 6 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI

6.1 La fatturazione è posticipata ed ha la periodicità indicata nelle CTE, salva la facoltà del Fornitore di modificare tale periodicità, dandone specifica comunicazione al Cliente, anche con nota in fattura, con effetto dal primo ciclo utile di fatturazione successivo.

6.2 La fattura viene inviata in formato cartaceo, salva diversa modalità prevista nelle CTE o successivamente concordata tra le Parti.

6.3 Il pagamento deve aver luogo entro la data di scadenza indicata in fattura con addebito diretto sul conto corrente bancario o postale del Cliente ("procedura RID").

6.4 In caso di ritardo pagamento delle fatture il Fornitore, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto, applicherà interessi moratori nella misura della media del mese precedente del tasso "Euribor 1 mese (base 360)" +7%, oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute ivi incluse quelle per i solleciti di pagamento delle fatture.

6.5 Sono a carico del Cliente e vengono inclusi in fattura i tributi, le imposte e ogni ulteriore onere fiscale comunque inerente la fornitura, salvo che non siano espressamente posti dalla vigente normativa o dal Contratto a carico del Fornitore. Sono a disposizione del Cliente sul sito www.enelenergia.it informazioni circa le aliquote delle imposte.

ART. 7 – INTERRUZIONI DELLA FORNITURA E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE. RESPONSABILITÀ E MANLEVA DEL CLIENTE.

7.1 La fornitura è erogata con continuità e può essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, per cause di oggettivo pericolo, per ragioni di servizio, quali manutenzione, riparazione dei guasti sulla rete elettrica di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi, e per motivi di sicurezza del sistema elettrico.

7.2 Tali interruzioni, nonché le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.

7.3 In particolare, il Fornitore non risponde dei danni conseguenti a problemi tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni della tensione o frequenza, della forma d'onda, interruzioni della continuità della fornitura o del servizio di trasmissione e distribuzione, microinterruzioni, buchi di tensione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alla rete elettrica.

7.4 Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare il Fornitore per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso nell'ambito dell'espletamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendano da fatti o comportamenti del Cliente.

ART. 8 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

8.1 Il Fornitore può, previa diffida ad adempiere in un termine non inferiore a dieci giorni, risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 1454 c.c., salvo il risarcimento di ogni eventuale danno nei casi di seguito indicati:

- in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture, ferma restando l'applicazione degli interessi di mora cui all'art. 6.4;
- per violazione dell'art. 11 da parte del Cliente che sia acquirente, affittuario od usufruttuario dell'azienda;
- per morosità relativa ad una diversa fornitura di energia elettrica o gas intestata al medesimo Cliente.
- 8.2** Il Fornitore può risolvere ai sensi dell'Art. 1456 c.c., su semplice sua dichiarazione, il Contratto nei seguenti casi:
 - reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l'applicazione degli interessi di mora cui all'art. 6.4;
 - qualora in relazione al Sito non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE;
 - qualora venga revocata la procedura RID;
 - inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente;
- 8.3** In tutti casi di morosità del Cliente nei confronti del Fornitore, è in facoltà del Fornitore stesso procedere in via preventiva alla sospensione della fornitura. A tal fine ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui alla delibera 4/08 dell'AEEG, a decorrere dal decimo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, il Fornitore potrà inviare al Cliente una comunicazione con raccomandata con indicazione che decorsi 5 giorni dal suo ricevimento procederà a richiedere la sospensione della fornitura in caso di mancata ricezione di un'attestazione del pagamento delle somme dovute da inoltrarsi a mezzo fax al numero che sarà indicato nella comunicazione inviata dal fornitore.

Per i siti connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, il Fornitore richiede al Distributore la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 10 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, il Distributore procede a sospendere la fornitura.

8.4 Fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare, è altresì in facoltà del Fornitore sospendere l'esecuzione della fornitura in tutti i casi di inizio di una procedura concorsuale a carico del Cliente.

8.5 La sospensione della fornitura può essere disposta con effetto immediato e senza necessità di preventiva informazione in caso di prelievo fraudolento.

8.6 In tutti i casi di sospensione e di risoluzione è fatto salvo il diritto del Fornitore di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto all'art. 7 bis dell'Allegato A alla delibera 156/07 dell'AEEG, fermo restando il risarcimento del maggior danno.

8.7 Resta inteso altresì che il Contratto è risolto qualora venga meno il servizio di distribuzione.

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

ART. 9 - INTEGRAZIONI, MODIFICHE E CESSIONE DEL CONTRATTO.

9.1 Qualora suscettibili di inserimento automatico, saranno recepite nel Contratto le disposizioni imposte da leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti che comportino modifiche o integrazioni alle clausole del Contratto o ai corrispettivi e/o oneri allo stesso applicabili, anche relativi a servizi e prestazioni diverse da quelle previste in Contratto.

9.2 Qualora non sia possibile il recepimento automatico, il Fornitore comunicherà al Cliente le modifiche o le integrazioni alle previsioni contrattuali con un preavviso non inferiore a sessanta giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle stesse, ferma restando la facoltà del Cliente di recedere, da esercitarsi nel medesimo termine decorrente dalla ricezione della relativa comunicazione. Il recesso sarà efficace dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della comunicazione di recesso.

9.3 In applicazione dell'art. 12 della delibera 105/06 dell'AEEG "Approvazione del codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai Clienti idonei finali e modifiche al codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai Clienti finali di cui alla deliberazione 22 luglio 2004, n. 126/04", il Fornitore si riserva di modificare unilateralmente le condizioni economiche esposte nelle CTE qualora tale modifica si renda necessaria per il ricorrere di un giustificato motivo. Nel caso in cui il Fornitore eserciti tale facoltà provvederà a darne comunicazione in forma scritta al Cliente, indicando il giustificato motivo della modifica, con un preavviso non inferiore a sessanta giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle variazioni. Resta salva la facoltà del Cliente di recedere senza oneri nei termini e con le modalità che saranno indicati nella comunicazione.

9.4 Il Cliente consente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società del Gruppo Enel. La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore.

ART. 10 – CESSIONE, AFFITTO, USUFRUTTO DI AZIENDA

In caso di cessione, affitto ed usufrutto dell'azienda, il Cliente che sia acquirente, affittuario o usufruttuario, indipendentemente dall'attestazione nelle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti il contratto di fornitura in essere con il precedente titolare dell'azienda comunque risultanti al Fornitore.

ART. 11. LIVELLI DI QUALITÀ. INDENNIZZI AUTOMATICI. RECLAMI

11.1 In applicazione delle previsioni dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito AEEG) n. 333/07 (di seguito "Testo Integrato elettricità") il Fornitore è tenuto al rispetto del livello specifico di qualità relativo alla rettifica di fatturazione per importi già pagati dal Cliente. Il rimborso della somma non dovuta o la comunicazione al cliente che non si procede a rettifica debbono essere eseguiti per i Siti in bassa tensione entro 90 giorni e per i siti in media tensione entro 60 giorni decorrenti dalla data della richiesta del Cliente e comunque in conformità all'art. 69 del Testo Integrato elettricità. Nel caso in cui la rettifica non venga eseguita nei tempi

suddetti, e qualora sia dovuto un rimborso, il Fornitore è tenuto a titolo di indennizzo al versamento al Cliente di un importo per i Siti in BT per usi diversi dall'abitazione pari a € 60 e per i siti in media tensione pari a € 120 e comunque in conformità agli artt. 69-80-81-82 del Testo Integrato elettricità che prevedono tra l'altro che l'indennizzo diventa doppio nel caso di esecuzione della rettifica in un tempo compreso tra il doppio e il triplo del tempo previsto e diventa triplo nel caso di superamento del triplo del tempo previsto. L'indennizzo non è dovuto se la rettifica si rende necessaria a causa di errata comunicazione da parte del cliente.

11.2 Per la violazione di standard specifici di qualità di competenza del Distributore, il Fornitore è tenuto ad accreditare al Cliente finale che gli ha chiesto la prestazione per la quale il Distributore non ha rispettato il livello specifico, l'indennizzo automatico ricevuto dal Distributore.

11.3 In ogni caso e in ogni momento, il Cliente può inviare al Fornitore un reclamo o richiesta di informazioni scritti (di seguito "reclamo"), anche mediante il modulo predisposto dal Fornitore stesso e reperibile sul sito www.enelenergia.it. Il reclamo andrà inoltrato:

- per la fornitura di elettricità alla Casella Postale 8080 – 85100 Potenza oppure a mezzo fax al Numero Verde 800 046 311.

11.4 Per i reclami relativi al servizio distribuzione e misura della fornitura di elettricità. Il Fornitore inoltra il reclamo al distributore. Il distributore deve inviare entro 20 giorni lavorativi la risposta motivata al Fornitore che provvede a trasmetterla successivamente al Cliente. Per i detti servizi il Cliente ha facoltà di inviare il reclamo direttamente al distributore. In tal caso il distributore è tenuto a rispondere al Cliente non oltre 20 giorni lavorativi. Per i reclami relativi al servizio vendita il Fornitore invia al Cliente una risposta motivata non oltre 20 giorni lavorativi dalla data di ricezione del reclamo e comunque in conformità agli artt. 72 e 84 del Testo Integrato elettricità. Nel rispetto delle previsioni dell'art. 86 del Testo Integrato elettricità, entro il 30 giugno di ogni anno il Fornitore renderà disponibili al Cliente le informazioni relative ai livelli effettivi di qualità.

ART. 12 – COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni relative al Contratto potranno essere inoltrate dalle Parti anche tramite posta elettronica, salvo i casi in cui sia diversamente previsto nel Contratto. Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura.

Ogni comunicazione relativa al Contratto deve contenere il codice contratto.

Le comunicazioni del Cliente dovranno essere inoltrate:

- all'indirizzo comunicazionicliente@enelenergia.it se inviate a mezzo posta elettronica
- alla casella postale 8080-85100 Potenza se inviate a mezzo posta
- al numero verde 800 046 311 se inviate a mezzo fax.

Le comunicazioni di recesso vanno inoltrate con raccomandata.

CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA

Dal 1° luglio 2004 tutti i Clienti non domestici e dal 1° luglio 2007 tutti i Clienti del servizio elettrico divengono liberi, potendo così scegliere il venditore di energia elettrica e il Contratto di fornitura che meglio risponda alle proprie esigenze. Il Cliente che è diventato idoneo può scegliere di abbandonare il suo vecchio fornitore, può uscire dal mercato vincolato ed entrare nel mercato libero. Mentre nel mercato vincolato le condizioni contrattuali ed economiche sono regolate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nel mercato libero vengono negoziate tra il Cliente e il nuovo fornitore. Non cambiano invece le caratteristiche tecniche e di qualità del servizio erogato, perché il distributore (cioè il soggetto che trasporta l'energia elettrica sulle proprie reti) rimane lo stesso.

Il Cliente che stipula un Contratto sul mercato libero deve inoltre stipulare il Contratto di trasmissione e distribuzione (con il distributore) e il Contratto di dispacciamento (con Terna S.p.A.), ma a tal fine può incaricare il suo nuovo fornitore, dandogli apposito mandato. Per garantire che i Clienti dispongano degli elementi necessari per poter scegliere l'offerta più conveniente sulla base di informazioni chiare, attendibili e confrontabili, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha emanato, con deliberazione 30 maggio 2006 n. 105/06 un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita dell'energia elettrica precise regole di comportamento.

1. Trasparenza delle proposte contrattuali

Chiunque entri in contatto con un Cliente per proporgli un nuovo Contratto deve sempre:

- identificarsi, specificare l'impresa di vendita per cui opera e fornire i recapiti attraverso i quali può essere contattata;
- fornire al Cliente informazioni dettagliate sul Contratto proposto;
- specificare i tempi necessari e gli eventuali costi da sostenere per l'avvio del servizio;
- fornire al Cliente informazioni sugli adempimenti relativi Contratti di distribuzione e dispacciamento;
- indicare le condizioni che limitano la possibilità di aderire all'offerta contrattuale proposta.

Se il Cliente viene contattato per telefono, il venditore deve indicare come ottenere le informazioni in forma scritta.

2. Contratto

Il Contratto deve indicare l'identità e l'indirizzo dell'impresa di vendita e dovrebbe contenere almeno le seguenti clausole:

- tutte le prestazioni che saranno fornite al Cliente;
- la data di avvio del servizio e la durata del Contratto;
- il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo;
- le eventuali garanzie che il Cliente deve fornire all'impresa di vendita per ottenere il servizio (ad esempio, un deposito cauzionale);

- tutti gli oneri e le spese a carico del Cliente;
- come e quando saranno misurati i consumi;
- quando saranno emesse le bollette, quando e in che modo il Cliente dovrà pagarle;
- le conseguenze per il Cliente che non paga le bollette entro la scadenza prestabilita;
- i casi in cui l'impresa di vendita deve versare al Cliente un indennizzo automatico;
- come fare per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l'impresa di vendita.

3. Documentazione e diritto di ripensamento

Al momento della sottoscrizione, il Cliente deve ricevere una copia scritta del Contratto. Se il Contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell'impresa di vendita (ad esempio, a casa del Cliente o in un centro commerciale), il Cliente può recedere dal Contratto senza spese entro 10 giorni dalla stipulazione. Se il Contratto viene stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza (ad esempio, al telefono):

- entro 10 giorni l'impresa di vendita deve inviare al Cliente una copia scritta del Contratto;
- il Cliente può recedere dal Contratto senza spese entro 10 giorni dal ricevimento del Contratto.

4. Riepilogo

Prima di aderire ad un nuovo Contratto di fornitura di energia elettrica, verifichi quindi che chi le ha proposto il Contratto:

- abbia indicato il nome e un recapito dell'impresa di vendita dell'energia elettrica;
 - abbia fornito informazioni chiare su:
 - il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo;
 - le altre spese a carico del Cliente previste dal Contratto;
 - la durata del Contratto;
 - come e quando saranno misurati i consumi;
 - con quali scadenze dovrà essere pagato il servizio;
 - i tempi per l'avvio del servizio;
 - abbia consegnato una copia scritta del Contratto.
- Impresa di vendita:
Enel Energia;
Incaricato che ha proposto il Contratto:
Denominazione dell'offerta contrattuale: Anno Sicuro
Luogo e data di consegna/di invio al Cliente.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/03

Il Fornitore informa il Cliente che i dati personali, il cui rilascio è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente Contratto, sono trattati, anche con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente ai fini della stessa esecuzione e dei conseguenti adempimenti. A tali fini potranno essere comunicati a società del Gruppo Enel nonché a terzi fornitori di servizi e possono venire a conoscenza di soggetti preposti alla gestione dei Contratti di fornitura in qualità di incaricati al trattamento. Con le medesime modalità il trattamento dei dati del Cliente potrà essere effettuato dal Fornitore ai fini della partecipazione ad eventuali manifestazioni a premio destinate alla clientela. Il Fornitore informa altresì il Cliente che è in sua facoltà esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. n. 196/2003, contenente il Codice in materia di protezione dei dati personali (G. U. 29.7.2003, n. 174), quali, ad esempio, chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione; opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati ai fini dell'invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, etc., inviando le relative richieste al Responsabile vendite Clienti business e microbusiness della Divisione Mercato di Enel, domiciliato per la carica presso la sede di Enel Energia in via Regina Margherita 125 - 00198 Roma, nella sua qualità di Responsabile del trattamento. Titolare del trattamento dei dati è Enel Energia, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato presso la stessa sede della società. Infine, Enel Energia potrà utilizzare i dati, anche comunicandoli a società terze, per l'elaborazione di studi e ricerche di mercato, il compimento di attività dirette di vendita o di collocamento di prodotti/servizi e per l'inoltro di informazioni commerciali anche

INFORMATIVA REGIME FISCALE APPLICABILE

Se il Cliente è titolare del diritto ad agevolazioni o esenzioni fiscali, potrà compilare e trasmettere ad Enel Energia la dichiarazione sostitutiva fiscale (allegando fotocopia del documento di identità in corso di validità) e la corrispondente necessaria documentazione richiesta. Il form della Dichiarazione sostitutiva fiscale, le informazioni sulle modalità e gli indirizzi per l'invio dei documenti sono disponibili sul sito internet www.enelenergia.it. Prima della ricezione effettiva da parte di Enel Energia dei documenti necessari, le fatture per i corrispettivi contrattualmente dovuti saranno emessi con le aliquote ordinarie.